

REGOLAMENTO PER LE AZIONI DI SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE ACCADEMICA INTERNAZIONALE

All.1

Art. 1

1. In coerenza con le linee programmatiche generali emanate dal MIUR in materia di internazionalizzazione del sistema universitario nazionale, l'Università di Pisa mette in atto azioni con l'obiettivo di promuovere e incentivare la partecipazione dei propri docenti e ricercatori ad attività di ricerca e formazione di carattere internazionale, in regime di reciprocità. A tale scopo è istituita, con le modalità previste agli articoli successivi, una procedura di assegnazione di risorse finanziarie destinate ad iniziative di cooperazione accademica internazionale.

Art. 2

Le iniziative di cui al precedente articolo, di durata biennale, dovranno essere preferibilmente intese a:

- a) Realizzare progetti di ricerca congiunti con una o più università o istituti di educazione superiore o istituti di ricerca appartenenti a paesi esteri, che prevedano scambi di ricercatori a livello internazionale ("Tipologia A").
- b) Promuovere, congiuntamente con una o più università o istituti di educazione superiore appartenenti a paesi esteri, l'internazionalizzazione di corsi di studio di secondo livello (corsi di laurea magistrale) attivati presso l'Università di Pisa, tramite 1) forme obbligatorie di mobilità studentesca, 2) il rilascio del titolo finale, doppio o congiunto, reciprocamente riconosciuto ("Tipologia B").
- c) Promuovere, congiuntamente con una o più università o istituti di educazione superiore appartenenti a paesi esteri, l'internazionalizzazione di programmi di dottorato di ricerca attivati presso l'Università di Pisa tramite 1) forme obbligatorie di mobilità dei dottorandi; 2) redazione della dissertazione finale in regime di co-tutela, 3) il rilascio del titolo finale, doppio o congiunto, reciprocamente riconosciuto ("Tipologia C").

Eventuali iniziative multilaterali potranno comprendere, oltre alle istituzioni straniere, anche altre istituzioni italiane.

Art. 3

1. Nei limiti delle disponibilità di bilancio da determinarsi annualmente a tale specifico scopo all'interno del capitolo di spesa relativo alle "Relazioni internazionali" del bilancio preventivo di Ateneo, alle iniziative di cui sopra alle quali venga riconosciuto carattere di interesse di Ateneo verrà accordato un finanziamento, secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Art. 4

1. Entro il 31 Ottobre dell'anno in corso, e successivamente ad anni alterni, gli interessati potranno far pervenire all'Amministrazione universitaria (Ufficio Relazioni Internazionali relazioni.internazionali@adm.unipi.it), esclusivamente per via telematica, proposte in merito a quanto contemplato nell'art. 2 del presente Regolamento, utilizzando la modulistica

predisposta dal medesimo ufficio e resa disponibile attraverso il sito web di Ateneo. L'Ufficio Relazioni Internazionali provvederà a trasmettere le proposte pervenute alla Commissione di cui al successivo art.6.

2. Le proposte relative alla
 - a) “tipologia A” potranno essere presentate da docenti e ricercatori dell'Università di Pisa a titolo individuale, ovvero in qualità di coordinatori e responsabili di gruppi composti da più persone. In quest'ultimo caso, potranno fare parte del gruppo, oltre a docenti e ricercatori dell'Università di Pisa, anche ricercatori in formazione, dottorandi, specializzandi, borsisti, assegnisti di ricerca nonché unità di personale tecnico-amministrativo. La stessa persona non può essere presente in più di un gruppo.
 - b) “tipologia B” e “tipologia C” potranno essere presentate da docenti e ricercatori dell'Università di Pisa previa approvazione degli organi competenti come risultante dalla documentazione prevista dal successivo art.5.

Art. 5

1. Le proposte di cui all'art. 4 dovranno essere corredate dal parere favorevole del dipartimento di appartenenza del proponente. Inoltre dovranno essere comunque allegati:
 - a) per le proposte relative alla “Tipologia B”, la delibera di approvazione della facoltà di appartenenza;
 - b) per le proposte relative alla “Tipologia C”) la delibera di approvazione del Consiglio della scuola o del corso di dottorato interessato;
 - c) eventuale dichiarazione di impegno al cofinanziamento da parte delle strutture di cui sopra, o di enti diversi;
 - d) testo di accordo-quadro generale fra l'Università di Pisa e l'istituzione (o le istituzioni, in caso di progetti multilaterali) partner sottoscritto dalle rispettive autorità responsabili. Nel caso che tale accordo-quadro non sia già in essere al momento della presentazione della proposta, potrà provvisoriamente essere sostituito da una dichiarazione di intenti in tale senso, sottoscritta dall'autorità dell'istituzione partner di cui sopra, o da figura a ciò delegata. In caso di accoglimento della proposta, l'accordo-quadro (redatto, preferibilmente in un'unica versione in lingua inglese), sulla base di un testo-modello reso disponibile sul web di Ateneo dovrà comunque essere stipulato e sottoscritto, previa approvazione degli organi competenti, entro i 90 giorni successivi, e allegato alla documentazione esistente;
2. All'accordo-quadro generale di cui sopra dovrà essere allegato un protocollo attuativo che, sulla base della peculiare tipologia di collaborazione internazionale da intraprendere, ne regoli specificamente i termini e le modalità di attuazione, con particolare riguardo alle condizioni di reciprocità. In caso di accoglimento della proposta, ed entro i 90 giorni successivi, tale protocollo, concordato dal responsabile del progetto con l'istituzione partner e redatto preferibilmente in un'unica versione in lingua inglese, dovrà essere sottoscritto dai responsabili delle istituzioni partecipanti, o da figure a ciò delegate, e allegato alla documentazione esistente.

Art. 6

1. Le proposte presentate in base al presente regolamento saranno selezionate da una commissione appositamente nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico.
2. I risultati della selezione, e le relative proposte di finanziamento, vengono sottoposti all'approvazione del Senato Accademico.
3. Il proponente del progetto approvato e finanziato ne diviene il responsabile scientifico.

Art. 7

1. Ai fini della selezione delle proposte presentate, e della relativa ripartizione delle risorse, la commissione a ciò preposta terrà conto dei seguenti criteri:
 - Qualità scientifica della proposta e coerenza con gli obiettivi generali enunciati all'art. 2.
 - Collaborazione con istituzioni partner di qualunque appartenenza geografica che, per il loro prestigio consolidato e internazionalmente riconosciuto, conferiscano *ipso facto* un "valore aggiunto" alla collaborazione con l'Università di Pisa.
 - Collaborazione con istituzioni partner qualificate appartenenti a paesi ed aree geografiche che, anche sulla base delle esperienze di collaborazione già collaudate, rivestano interesse strategico per l'Università di Pisa. In prima applicazione, e fino a diversa determinazione degli organi competenti, queste sono individuate in:
 - 1) Estremo Oriente (in particolare Cina, India, Giappone)
 - 2) America latina
 - 3) Europa orientale (in particolare paesi di recente ingresso nell'UE)
 - 4) Paesi del Nord Africa e altri paesi extraeuropei del bacino mediterraneo
 - Rispetto della condizione di reciprocità nell'attuazione degli scambi con le istituzioni partner.
 - Presenza di cofinanziamenti da parte della struttura di appartenenza del proponente o da parte di altri enti pubblici o privati e aziende.
 - Esperienza dei proponenti in materia di collaborazione internazionale a carattere istituzionale.

Art. 8

1. Le assegnazioni finanziarie di cui agli artt. 3 e successivi vengono trasferite al centro di spesa responsabile della gestione contabile in due rate annuali di uguale importo. Il centro di spesa è individuato, per i progetti di "tipologia A", nel dipartimento di appartenenza del responsabile scientifico del progetto; per i progetti di "tipologia B", nella facoltà di appartenenza del responsabile scientifico del progetto; per i progetti di "tipologia C" nel dipartimento sede amministrativa del corso o della scuola di dottorato.
2. Al termine del primo anno di assegnazione, le strutture amministrative di gestione di cui al comma precedente inviano all'Ufficio Relazioni Internazionali, esclusivamente per via telematica, un consuntivo di spesa, accompagnato da una relazione, redatta dal responsabile scientifico del progetto, che consenta la verifica delle attività realizzate nel rispetto dei criteri di assegnazione.
3. A conclusione del progetto, le strutture amministrative di gestione inviano all'Ufficio Relazioni Internazionali, esclusivamente per via telematica, un consuntivo di spesa, accompagnato da una relazione finale, redatta dal responsabile scientifico del progetto, che consenta la verifica delle attività realizzate nel rispetto dei criteri di assegnazione. Eventuali somme non spese dovranno essere restituite all'amministrazione contestualmente alla presentazione del consuntivo di spesa, con l'eccezione delle somme eventualmente impegnate per la copertura di borse di mobilità conferite entro la scadenza del finanziamento

a studenti o dottorandi, necessarie per l'attuazione delle iniziative di “tipologia B” e “tipologia C”, in applicazione del principio di reciprocità.

4. La struttura di gestione può trattenere, a titolo di rimborso per spese generali in relazione all'esecuzione del progetto, fino al 10% dell'erogazione complessiva (spese collegate alla predisposizione delle attività come, ad esempio, telefono, fotocopie, fax, spese postali). A tal fine la struttura di gestione fornirà apposita rendicontazione.

Nell'ambito delle iniziative intraprese, sono ammissibili:

- a) Spese relative alla mobilità internazionale (e nazionale, nel caso di progetti multilaterali con partecipazione di altre istituzioni nazionali), in uscita e/o in entrata, secondo le modalità specificate nel protocollo attuativo di cui all'art. 5, in applicazione del principio di reciprocità. A tali spese si applicano le norme previste dai regolamenti di Ateneo in materia amministrativo-contabile.
 - b) Eventuali spese organizzative di eventi destinati alla disseminazione dei risultati, parziali e/o conclusivi, delle iniziative intraprese (convegni e workshop).
 - c) Forme di compenso specifico a beneficio del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo delle istituzioni partner impegnato in eventuali attività didattiche/seminariali/di aggiornamento su aspetti di ricerca o tecnico/organizzative strumentali alla realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 40% dell'assegnazione complessiva.
5. Non sono in alcun caso ammissibili spese per acquisto di attrezzature né per stampa e pubblicazione di risultati scientifici, con eccezione degli eventuali atti delle attività convegnistiche organizzate nell'ambito del progetto.
 6. Nei limiti del 10% dell'assegnazione complessiva, è consentito l'utilizzo del finanziamento per contributi alla partecipazione alle attività previste dal progetto di esperti di sedi diverse da quelle delle istituzioni straniere partner, purché scientificamente motivate.

Art. 9

1. Per gli aspetti non espressamente disciplinati trova applicazione la normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo. Esso è altresì reso disponibile sul sito Internet dell'Ateneo.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento di ateneo emanato con D.R. 20 giugno 1995 n. 956 così come successivamente integrato e modificato.
4. Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica.